

STUDIO LEGALE  
**TAXELOR**

La residenza fiscale di  
società ed enti

Il reshoring

27 maggio 2024  
Ordine degli Avvocati di Torino



A cura di Alessandro Vannini  
Avvocato del Foro di Milano

# Iter normativo



- 14 agosto 2023: pubblicazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 in Gazzetta Ufficiale
- 16 ottobre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale, in attuazione delle legge delega (cfr. artt. 1, 3, comma 1, lett. c), d), e) e f), e 9 comma 1, lett. g), h) e i)
- 7 novembre 2023: trasmissione della bozza di decreto al Parlamento
- 19 dicembre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
- 28 dicembre 2023: pubblicazione del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in G.U.

# Il D.Lgs. n. 209/2023



## Titolo I

- Residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti
- CFC, aiuti di Stato, impatriati e reshoring

## Titolo II

- Recepimento Direttiva 2022/2523/UE sulla global minimum tax

## Titolo III

- Compliance in materia di disallineamenti da ibridi

## Titolo IV

- Disposizioni di carattere finanziario

# La legge delega



- Art. 3, comma 1, lett. c):

«(...) provvedere alla revisione della disciplina della **residenza fiscale** delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la **migliore prassi internazionale** e con le **convezioni** sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della **stabile organizzazione** e dei **regimi speciali** vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in **modalità agile**»



## La residenza fiscale prima della riforma




Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- la sede legale o
- la sede dell'amministrazione o
- l'oggetto principale

Artt. 73, comma 3 e 5, comma 3, del Tuir

# La «nuova» residenza fiscale



Art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 209/2023

Nuovi criteri di collegamento «personale» all'imposizione

Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- la sede legale o
- la **sede di direzione effettiva** o
- la **gestione ordinaria in via principale** 

Decorrenza: a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto G.U.

# La «nuova» residenza fiscale




Definizioni normative:

- Sede di direzione effettiva: luogo dove si svolge la continua e coordinata assunzione delle decisioni *strategiche*
- Gestione ordinaria in via principale: continuo e coordinato compimento degli atti della *gestione corrente*



Obiettivi dichiarati dalla Relazione Illustrativa: maggiore certezza giuridica, tenendo conto della prassi internazionale e delle Convenzioni stipulate dall'Italia


# La prassi internazionale: OCSE 2017



## Articolo 4 del Modello di Convenzione

- Par. 1: «For the purposes of this Convention, the term «resident of a Contracting State» means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his (...) **place of management** (...)»
- Par. 3: in caso di conflitto di residenza → MAP, «having regard to its **place of effective management**, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors»; cd. «case by case approach»
  - Cfr. par. 24.1 del Commentario OCSE per esemplificazioni e par. 24.5 per cd. «PoEM clause»


# La prassi internazionale: OCSE 2014



## Articolo 4 del Modello di Convenzione

- Par. 3: «Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its **place of effective management** is situated»
  - Par. 24 del Commentario OCSE: «(...) the «place of effective management» (...) as the **preference criterion** (...) is the place where **key management and commercial decisions** that are necessary for the conduct of the entity's business as a whole are in substance made»
  - Osservazione dell'Italia al Commentario OCSE, par. 24 e 24.1: «(...) the place where the main and **substantial activity of the entity** is carried on is also to be taken into account when determining the [PoEM]» → Oggetto principale

# La prassi internazionale: OCSE 2020



## OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis


- 2017 MAP clause vs. 2014 PoEM clause
- Par. 149 del Commentario OCSE: «the concept of «place of effective management» was interpreted by some States as being ordinarily the place where the **most senior person or group of persons** (for example a board of directors) made **the key management and commercial decisions** necessary for the conduct of the company's business»
  - Concetto distinto dal «primary place of management and control», che coincide con il luogo dove si svolge il «day-to-day management»

# I trattati stipulati dall'Italia



- Prevalenza di trattati con «PoEM clause» pura
- Trattati con «MAP clause» prevedono soluzioni differenziate:
  - Solo MAP  
Bielorussia, Giappone, Panama, USA, Thailandia
  - MAP, tenendo in particolare considerazione il PoEM  
Canada, Cile, Colombia, Estonia, Giamaica, Hong Kong, Lettonia, Lituania, Uruguay, Romaniaa
  - PoEM e in caso di dubbio → MAP  
Corea del Sud, Finlandia
  - PoEM, ma se diversa da «sede centrale» → MAP  
Turchia

# Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI)



## Articolo 4 – Entità con doppia residenza

Par. 1: «Se (...) un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione Contraente, le autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti fanno del loro meglio per determinare in via di **amichevole composizione** la Giurisdizione Contraente di cui tale soggetto deve essere considerato residente (...) tenuto conto della **sede di direzione effettiva**, del luogo in cui è stato **registrato** o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante (...)»

N.B.: l'Italia si è riservata il diritto di non applicare l'art. 4 MLI alle Convenzioni stipulate. Tale approccio non pare coerente con le ultime Convenzioni stipulate, che prediligono MAP

# La giurisprudenza della Cassazione



Cass., sentenze n. 1753/2023 e n. 1544/2023


- Sede dell'amministrazione = sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno **concreto svolgimento** le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente
- Il concetto di sede dell'amministrazione non può coincidere *sic et simpliciter* con l'attività di **direzione e coordinamento** che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata

# La gestione ordinaria in via principale




- Novità dal punto di vista normativo → allineamento ad altri Stati europei
  - Vedi però giurisprudenza di legittimità: Cass., sentenza n. 27113/2016
- «*Day-to-day management*»: esprime **livelli di decisione non apicale** in cui si attuano le decisioni strategiche. Rappresenta una manifestazione concreta dell'organizzazione aziendale sul territorio dello Stato (PISTONE)
- Consente di risolvere situazioni di incertezza interpretativa ove non sia individuabile la sede di direzione effettiva (ad es., amministratori si riuniscono tutti da remoto; sistema di governance frastagliata, etc.)
- «In via principale» → rapporto con la stabile organizzazione

# L'oggetto principale



- Eliminato quale criterio per stabilire la residenza fiscale
  - Non modificata la definizione contenuta nell'art. 73, commi 4 e 5, del TUIR
    - Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
    - In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti
- criterio per distinguere un ente commerciale da un ente non commerciale

# Temì risolti e irrisolti



- Holding di partecipazioni e immobiliari → irrilevanza del luogo in cui si trovano gli asset (intesi in precedenza quale oggetto principale dell'attività)
- Attività di direzione e coordinamento → non rileva quale criterio per l'individuazione della residenza fiscale (v. Relazione illustrativa)
  
- Sede legale → permane presunzione assoluta di residenza
- Split year clause → tema aperto (v. caso del trasferimento di sede)
- Remote working → tema aperto
  - Cass. pen. n. 10098/2020
  - GdF (circolare 1/2018, vol. III)
- T.U.S. / T.U.R. → residui normativi
- Coordinamento con regimi speciali → v. *flat tax* art. 24-bis del Tuir

## Reshoring (art. 6, D.Lgs. n. 209/2023) *continua...*



Misura sospesa sino all'autorizzazione della Commissione Europea

- Trasferimento di attività economiche da uno Stato estero non UE o SEE
- Attività non deve essere già stata esercitata in Italia nei 24 mesi precedenti il trasferimento
- Reddito imponibile ridotto al 50% ai fini IRES e IRAP
- Separata evidenza contabile
- Validità per 6 periodi d'imposta, ma è soggetto a decadenza, a determinate condizioni, in caso di ritrasferimento in uno Stato estero non UE o SEE



## ...segue Temi aperti



- Modalità tecniche del trasferimento
  - Trasferimento di residenza, stabile organizzazione, operazioni straordinarie, etc.
  - Attribuzione di nuove funzioni a società/stabile organizzazione già esistente?
- Agevolabile il trasferimento presso gruppo diverso?
- Holding statiche e IP companies vs. holding dinamiche
- Difficoltà operative in caso di coesistenza tra attività agevolate e non (necessità di discernere la quota parte di reddito agevolabile)
- Costi promiscui? Interessi passivi?
- Valore fiscale degli *asset* in entrata → criteri dell'*entry tax*? Per attività professionali?

STUDIO LEGALE  
**TAXELOR**



Piazza della Repubblica 28  
20124  
**MILANO**

+39.02.36534848  
[vannini@taxelor.it](mailto:vannini@taxelor.it)  
[www.taxelor.it](http://www.taxelor.it)



Corso Regina Margherita 242  
10144  
**TORINO**

**NOTE:**

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Questa presentazione è volta a fornire un inquadramento di carattere generale, senza pretesa di completezza o esaustività. In quanto tale non costituisce un parere legale. Per ogni approfondimento si invita a contattare i professionisti ai recapiti di cui sopra.